

Precisazioni del MIUR per le pensioni di anzianità

Scritto da RS

Lunedì 21 Dicembre 2009 15:52 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 19 Aprile 2023 23:05

Comunichiamo ai colleghi la nota di “precisazione” del MIUR, circa i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla “pensione di anzianità”. Per quella di “vecchiaia” non vi sono, ad oggi, novità.

Nota MIUR del 21-12-2009

Normativa richiamata

INPDAP, circolare n. 7 del 13/5/2008

L. 243/2004, art.1, c. 6, lettera a

L 247/2007, art. 1

L 449/97, art.59, comma 9

MIUR

Prot. n. AOODGPER 19313

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III

Roma, 21 dicembre 2009

Precisazioni del MIUR per le pensioni di anzianità

Scritto da RS

Lunedì 21 Dicembre 2009 15:52 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 19 Aprile 2023 23:05

Oggetto: Precisazioni in merito ai requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità: a.s. 2009-2010.

I requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità (art.1, c.6, lettera a della L. 243/2004 come modificato dall'art. 1 della L 247/2007) ai fini del raggiungimento della " quota 95", prevista per l'a.s. 2009-2010, sono di 59 anni di età e 36 di anzianità contributiva o 60 di età e 35 di anzianità contributiva.

I requisiti anagrafici e contributivi MINIMI per l'anno 2010 sono almeno 59 anni di età anagrafica e almeno 35 anni di contributi e devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento.

Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l'anno considerato (quota 95), sia i mesi, che le frazioni di essi (ad es. per l'anno 2010 si può raggiungere la quota 95 con 59 anni 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni 1 mese e 15 giorni di servizio); vedi circolare Inpdap n. 7 del 13/5/2008.

Nella medesima circolare, alla pag. 5, si precisa che, relativamente al comparto scuola, restano ferme le disposizioni previste dall'art.59, comma 9, della legge 449/97 che consentono l'accesso al pensionamento all'inizio del nuovo anno scolastico, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31/12/ del medesimo anno.

Il personale scolastico femminile a tempo indeterminato che entro il 31/12/2010 compie 61 anni di età (a condizione che il requisito minimo contributivo sia comunque maturato entro il 31/8/2010) matura il diritto alla pensione di vecchiaia. (Il titolo è sempre vecchiaia anche nel caso in cui abbia già maturato il diritto alla pensione d'anzianità)

f.to IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA